



## TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA

### INVITO ALLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' AD ESSERE NOMINATI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

**VISTO** l'art. 404 c.c., a norma del quale *“La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.”*;

**VISTO** l'art. 408 c.c. secondo cui *“La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.*

*Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.*

*Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.*

*Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.”*

**VISTO** che l'art. 410 c.c. dispone che *“Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario”* e rilevata la necessità che l'amministratore di sostegno conduca la propria attività affiancando il beneficiario e supportandolo in ogni aspetto della vita quotidiana, creando altresì una rete di relazioni, supporti e servizi utili al suo benessere;

**VISTA** gli obblighi derivanti dall'assunzione dell'incarico di amministratore di sostegno, che si sostanziano nell'adozione di decisioni – previa autorizzazione del Giudice Tutelare – riguardanti gli interessi economici del beneficiario nonché la salute fisica e psichica e la cura della persona;

**VISTO** il Giudice Tutelare vanta poteri discrezionali per quanto concerne la scelta dell'amministratore di sostegno, avendo come unico criterio fondamentale la cura e gli interessi della persona beneficiaria;

**RILEVATO** che l'amministratore di sostegno deve svolgere il proprio compito con diligenza e serietà;

**VISTO** che nei casi di maggiore difficoltà di gestione patrimoniale, di contenzioso giudiziale o stragiudiziale nonché in presenza di situazioni di conflittualità il Giudice Tutelare può provvedere a nominare amministratore di sostegno un avvocato o un commercialista;

**VISTA** la necessità di elaborare una lista amministratori di sostegno al fine di far sì che la relativa nomina segua il criterio di turnazione, tenendo in considerazione il numero, le caratteristiche e la complessità degli incarichi affidati a ciascun professionista;

**RILEVATO** che la scelta dell'amministratore di sostegno seguirà il criterio di vicinanza territoriale tra amministratore e luogo di vita dell'amministrato, al fine di rendere agevoli i contatti e la gestione;

**RITENUTO** altresì che, ai fini dell'espletamento dell'incarico, costituisce titolo preferenziale – e non requisito essenziale - l'aver avuto incarichi precedenti in qualità di amministratore di sostegno;

**VISTA** che l'art. 2 l. Reg. Toscana n. 18/2020 dispone che *“La Regione adotta iniziative per promuovere la conoscenza e la divulgazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, anche in accordo con gli enti e le autorità competenti, nonché con le associazioni di volontariato e altri soggetti del terzo settore interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia. In particolare, la Regione promuove:*

*a) la diffusione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, così da consentirne l'effettiva conoscenza ai potenziali beneficiari e alle loro famiglie, anche attraverso specifica formazione agli operatori dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali;*

*b) il raccordo con enti e autorità, in particolare con i giudici tutelari per sostenere il lavoro di rete tra soggetti pubblici e privati coinvolti nell'esercizio dell'istituto dell'amministrazione di sostegno;*

*c) la formazione e l'aggiornamento delle persone che si rendono disponibili a svolgere, o che già svolgono, il ruolo dell'amministratore di sostegno;*

*d) l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi di persone che si rendono disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno.”;*

**VISTO** che allo stato non è ancora stato costituito l'elenco di cui al precedente articolo;

#### **INVITA**

Gli avvocati, i commercialisti e tutte le persone disponibili a ricoprire l'ufficio di amministratore di sostegno ad compilare il modulo allegato e ad inviarlo alla Segreteria del Tribunale di Pisa all'indirizzo mail [tribunale.pisa@giustizia.it](mailto:tribunale.pisa@giustizia.it) con oggetto *“Dichiarazione disponibilità alla nomina di amministratore di sostegno”* entro il **15 settembre 2022**;

#### **INFORMA**

Che coloro i quali in passato hanno già dichiarato la propria disponibilità verranno automaticamente inseriti nell'elenco, salvo richiesta di esclusione;

Che le dichiarazioni di disponibilità pervenute in data successiva al 15 settembre 2022 saranno comunque ammissibili onde aggiornare le liste in ogni momento;

Che la lista redatta a seguito delle dichiarazioni di disponibilità verrà pubblicata sul sito istituzionale del Tribunale di Pisa entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine per la trasmissione dei moduli;

Che è necessario essere in possesso di firma digitale o SPID;

Che l'incarico di amministratore di sostegno prevede un compenso liquidato dal Giudice Tutelare tenuto conto dei parametri dettati dalle vigenti tabelle ministeriali e comunque tenuto conto delle disponibilità patrimoniali del beneficiario e della complessità dell'incarico, salva la possibilità per lo stesso amministratore di chiedere preventivamente al Giudice Tutelare l'autorizzazione alla richiesta di distrazione delle spese o l'ammissione del beneficiario al patrocinio a spese dello Stato.

Il Presidente del Tribunale

Dott.ssa Maria Giuliana Civinini

**MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' A RICOPRIRE L'INCARICO DI  
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**

Spett. le  
**Tribunale di Pisa**  
Piazza della Repubblica, 5  
Pisa (PI) – 56123

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_; n. telefono \_\_\_\_\_  
indirizzo mail \_\_\_\_\_ indirizzo PEC \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Consapevole delle responsabilità in caso di false dichiarazioni,

**DICHIARA**

Di avere il seguente titolo di studio \_\_\_\_\_;

Di svolgere la professione di \_\_\_\_\_;

Di non essere interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;

Di non essere sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

Di aver già ricoperto l'incarico di amministratore di sostegno; SI NO

Di aver svolto corsi di formazione per l'espletamento dell'incarico di amministratore di sostegno; SI NO

Di preferire incarichi da svolgersi nei comuni di/nella zona di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Pisa, li \_\_\_\_\_

Firma per esteso

